Repertorio n. _____



REPUBBLICA ITALIANA SCHEMA DI CONCESSIONE

Contratto per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi ristorativi e dei bar, a ridotto impatto ambientale, presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino per il periodo 01.01.2025 – 31.12.2029 - CUI S00518460019202400016

Lotto 1: Servizio di ristorazione aziendale, servizio bar, tavolo fredda e tavola calda – CIG B3650B47CA

Lotto 2: Servizio bar, tavola calda e tavola fredda - CIG B3650B589D

L'anno, addì () del mese di, alle ore, innanzi a me
Dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà, nata a Torino il 09/09/1970, in qualità di Ufficiale Rogante del
Politecnico di Torino, giusto Decreto del Direttore Generale n. 1653/2022 del 24 ottobre 2022,
sono comparsi:
il Dott. Vincenzo Tedesco, nato a Siderno (RC) il 16.08.1967, in qualità di Direttore
Generale, autorizzato alla firma ai sensi dell'art. 61, comma 2, del Regolamento di Finanza
e Contabilità del Politecnico di Torino emanato con DR 1301 del 12.12.2022, cui si rinvia,
domiciliato ai fini del presente Atto presso la sede del Politecnico di Torino, C.so Duca degli
Abruzzi, n. 24 – 10129 Torino, di seguito anche definito "Stazione appaltante" o "Politecnico";
, nato C.F, in qualità di del
, con sede legale in, iscritta nel registro delle imprese presso la
Camera di Commercio dial n. REA, come risulta dall'estratto della visura
ordinaria allegato (All. A), omessane la lettura per volontà dei comparenti (di seguito
denominato anche "Concessionario") e congiuntamente denominate le "Parti".
Della identità personale e capacità giuridica di detti comparenti io Dott.ssa Nicoletta Fiorio
Pla' sono personalmente certa. Di comune accordo le Parti sopra nominate, in possesso dei
requisiti di legge, rinunciano con il mio consenso all'assistenza dei testimoni.

PREMESSO CHE

- In assenza di convenzioni attive stipulate da CONSIP e dalla centrale di committenza regionale di riferimento (SCR Piemonte) relative ai servizi oggetto di affidamento, il Politecnico di Torino (nel seguito "Amministrazione"), in attuazione della Delibera del Consiglio di amministrazione del 28.02.2024, del Decreto del Direttore Generale n. 1183/2024 del 12.04.2024 e del Decreto del Direttore Generale n. 2489/2024 del 13.09.2024, ha indetto una procedura aperta, ai sensi degli artt. 71 e 108 d.lgs. 36/2023, per l'affidamento in concessione della gestione dei servizi ristorativi e dei bar, a ridotto impatto ambientale, presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino per il periodo 01.01.2025 31.12.2029, articolata nei seguenti due lotti funzionali, con preclusione alla partecipazione e all'aggiudicazione di entrambi i lotti da parte del medesimo operatore economico:
 - Lotto 1: Servizio di ristorazione aziendale, servizio bar, tavolo fredda e tavola calda CIG B3650B47CA
 - Lotto 2: Servizio bar, tavola calda e tavola fredda CIG B3650B589D
- Gli atti di gara richiamati all'art. 2.1 del disciplinare di gara definiscono in dettaglio i requisiti richiesti ai fini della partecipazione alla procedura, nonché il criterio di aggiudicazione;
- A seguito della procedura, aggiudicata in base al criterio dell'offerta economicamente più vantaggiosa, ai sensi degli artt. 108, comma 3 e 130, comma 1, D.lgs. 36/2023 e ss.mm.ii., è risultata aggiudicataria:
 - per il lotto ______ la società _____ che ha conseguito il punteggio di _____;
- Nei confronti del Concessionario sono state acquisite agli atti le dichiarazioni di idoneità tecnico-professionale di cui all'allegato XVII del D.lgs. 81/2008 e le certificazioni comprovanti il possesso dei requisiti di ordine generale di cui al Capo II del Codice, e di ordine speciale richiesti dalla disciplina di gara ai fini della partecipazione alla procedura in titolo;
- Con Decreto del Direttore Generale n. ____ del ____ è stata dichiarata l'aggiudicazione della procedura in oggetto a favore:
 - (per il Lotto 1) dell'Impresa _____ che ha offerto un ribasso unico percentuale da applicare alle singole voci del listino prezzi previsto per il ristorante aziendale del _____ % e un rialzo unico percentuale da applicare all'importo dei canoni concessori posti a base di gara per il bar Victoria e il bar Mixto del ____ %:
 - > (per il Lotto 2) dell'Impresa _____ che ha offerto un rialzo unico percentuale da applicare all'importo dei canoni concessori posti a base di gara per il bar Denise, bar Castello e bar Cittadella Politecnica del design e della mobilità del ____ %;
- Ai fini della stipula del presente contratto, il Concessionario ha presentato, la cauzione definitiva, costituita ai sensi dell'art. 117, D.lgs. 36/2023, a mezzo di polizza fideiussoria n°

	rilasciata dalla	, per un importo di €,	, e la polizza c	assicurativa
n°	;			

- La documentazione presentata dal Concessionario ai fini della partecipazione alla procedura e alla stipula del presente contratto, ivi compresa l'offerta tecnica, è conservata in originale agli atti dell'Amministrazione e, anche se non materialmente allegata al presente Atto, ne forma parte integrante e sostanziale;
- Il Concessionario ha dichiarato che quanto risulta dal presente Atto, dal Disciplinare di gara, dal Capitolato Tecnico e dai relativi allegati, definisce in modo adeguato e completo l'oggetto delle prestazioni e, in ogni caso, ha potuto acquisire tutti gli elementi per una idonea valutazione economica delle stesse e per la formulazione dell'offerta.
- Il presente contratto è sottoposto a condizione risolutiva nel caso di sopraggiunta disponibilità delle convenzioni di cui all'art. 26, comma 1, Legge 488/1999.

Tutto ciò premesso e ratificato con l'intesa che la narrativa che precede debba formare parte integrante e sostanziale del presente Atto, tra le parti, nelle rispettive qualità, si conviene e si stipula quanto segue.

Art. 1 - Definizioni

- 1. Nell'ambito del presente contratto si intende per:
 - <u>"Contratto di concessione"</u>: il presente atto comprensivo di tutti i suoi Allegati, nonché dei documenti ivi richiamati, stipulato tra il Politecnico di Torino e la società _____;
 - "Concessionario": l'operatore economico cui è affidato il presente contratto;
 - <u>"Amministrazione Committente"</u>: il Politecnico di Torino (di seguito anche denominato "Amministrazione"), che ha indetto la procedura di gara per l'individuazione dell'operatore economico cui affidare il contratto di concessione;
 - "Capitolato Tecnico" (di seguito denominato anche Capitolato): il documento costituente parte integrante e sostanziale della disciplina di gara, nel quale vengono precisate nel dettaglio, le modalità, i tempi ed i livelli di servizio che l'operatore economico Concessionario dovrà garantire;
 - "Offerta": l'insieme delle dichiarazioni e dei documenti, di carattere amministrativo, tecnico ed economico, che l'operatore economico Concessionario ha presentato ai fini della partecipazione alla procedura indetta dal Politecnico di Torino.
- 2. Le espressioni riportate negli Allegati hanno il significato, per ognuna di esse, specificato nei medesimi allegati, tranne il caso in cui il contesto delle singole clausole del presente contratto disponga diversamente.

Art. 2 - Valore delle premesse e degli allegati

1. Le premesse di cui sopra, gli Atti e i documenti richiamati nelle medesime premesse e nella restante parte del presente Atto, ancorché non materialmente allegati, costituiscono parte integrante e sostanziale del contratto. Costituiscono altresì parte integrante e sostanziale del presente contratto il Capitolato Tecnico e l'Offerta Economica del Concessionario, quest'ultima allegata al presente Atto (All. B).

Art. 3 - Norme regolatrici e disciplina applicabile

- La sottoscrizione del presente contratto da parte del Concessionario equivale a dichiarazione di perfetta conoscenza e incondizionata accettazione della legge, dei regolamenti e di tutte le norme vigenti in materia di contratti pubblici. In particolare, il presente contratto è regolato:
 - dal contenuto del contratto e dei suoi allegati;
 - dal Decreto Legislativo 31 marzo 2023, n. 36, rubricato "Codice dei contratti pubblici", di seguito Codice;
 - dalle norme richiamate dalla disciplina di gara;
 - dalle norme in materia di Contabilità di Stato;
 - dal Codice civile e dalle altre disposizioni normative in vigore in materia di contratti di diritto privato.
- 2. Il Concessionario, all'atto della firma del contratto, accetta specificatamente per iscritto, tutte le clausole contenute nelle suddette disposizioni di legge, nonché quelle contenute nel Capitolato. Inoltre, tale assunzione implica la perfetta conoscenza di tutte le condizioni locali, ed in generale di tutte le circostanze, di tipo generale e particolare, che possano aver influito sul giudizio del Concessionario circa la convenienza di assumere il contratto, anche in relazione alle prestazioni da rendere ed ai prezzi offerti.
- 3. La sottoscrizione del contratto implica il pieno rispetto degli obblighi relativi alle disposizioni in materia di sicurezza, di condizioni di lavoro e di previdenza ed assistenza.

Art. 4 - Oggetto del contratto e luogo di erogazione dei servizi

1. (Lotto 1) La Concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio di ristorazione aziendale e del servizio bar caffetteria, tavola calda e tavola fredda, destinato alle tipologie di utenti descritte nel Capitolato.

Oppure

- (Lotto 2) La Concessione ha per oggetto l'affidamento della gestione del servizio bar caffetteria, tavola calda e tavola fredda, destinato alle tipologie di utenti descritte nel Capitolato.
- 2. I servizi devono essere erogati dal Concessionario a proprio rischio e con propria autonoma organizzazione, secondo quanto definito dalla vigente normativa in materia, dal Capitolato e dai relativi allegati, dalla relazione tecnica e dalle soluzioni migliorative proposte dal Concessionario in sede di offerta.
- 3. I servizi oggetto di affidamento devono essere erogati presso le sedi metropolitane del Politecnico di Torino, site in Torino, nei locali dell'Ateneo assegnati al Concessionario in uso al solo ed unico fine di consentire l'espletamento dei servizi.

- 4. La concessione dei locali è subordinata ed inscindibilmente connessa alla durata ed alle vicende della concessione dei servizi non costituendo in nessun caso, titolo di godimento del bene indipendentemente dalla permanenza del rapporto di concessione da cui deriva.
- 5. I locali di cui trattasi sono meglio identificati nelle planimetrie allegate al presente contratto. La consegna dei locali e relativi impianti è formalizzata con apposito Verbale in contraddittorio, come meglio precisato all'art. 7 del presente Atto e riportato all'art. 84 del Capitolato, ed avviene contestualmente all'affidamento del servizio ed unitamente alla consegna di attrezzature ed arredi.
- 6. La riconsegna dei locali messi a disposizione dal Politecnico di Torino con impianti, macchine, attrezzature e arredi annessi è disciplinata dall'art. 87 del Capitolato, cui si rinvia.

Art. 5 - Canoni per la concessione in uso degli spazi ed oneri accessori

- Per la Concessione in uso dei locali, il Concessionario è tenuto a corrispondere al Concedente un canone concessorio determinato sulla base degli spazi attribuiti, come meglio definito all'art. 98 - Canoni concessori del Capitolato cui si rimanda anche per le modalità di pagamento dei canoni stessi.
- 2. Il Concessionario è altresì tenuto a rimborsare al Politecnico le spese di riscaldamento e condizionamento come indicate nella tabella di cui al citato art. 97 del Capitolato, cui si rinvia.
- 3. Il canone concessorio, così come i rimborsi di cui al precedente comma 2, sono soggetti nella misura del 100% ad adeguamento in aumento, secondo l'indice ISTAT FOI, a partire dal secondo anno di concessione.
- 4. Il Concessionario è altresì tenuto a rimborsare al Politecnico tutte le spese delle utenze previste a rimborso, come meglio specificate nel citato art. 97 del Capitolato, cui si rinvia.

Art. 6 – Opere murarie ed impiantistiche e interventi di manutenzione

- 1. Qualora il Concessionario, ai fini di una migliore erogazione del servizio, intenda eseguire opere murarie ed impiantistiche, potrà procedere alla loro realizzazione previo parere favorevole del Concedente, senza che il Concessionario abbia diritto di indennità per l'esecuzione delle opere realizzate. Nell'esecuzione di opere murarie ed impiantistiche il Concedente accetterà, a fine rapporto, la restituzione dei locali nello stato derivante dalle modifiche concordate e previamente autorizzate.
- 2. In caso di mancato adempimento agli obblighi di cui al comma precedente, il Concedente potrà esigere la restituzione dei locali impregiudicato il risarcimento degli eventuali danni conseguenti all'adempimento.
- 3. Resta inteso che le opere di manutenzione ordinaria, straordinaria e sostitutiva dovranno essere eseguite dal Concessionario come previsto dall'art. 86 del Capitolato, cui si rinvia.

Art. 7 - Consegna dei locali e inventario dei beni

- 4. Il Concedente, previa stesura di inventario per ciascuna struttura, darà in consegna al Concessionario i locali dove si svolgeranno le attività oggetto della Concessione come previsto dall'art. 4 del presente Atto.
- 5. L'inventario dei beni sottoscritto tra le Parti all'atto della consegna dei locali costituisce parte integrante e sostanziale dei documenti contrattuali.
- 6. Tutte le strutture, le macchine, le attrezzature e l'utensileria presenti nei locali sono da ritenersi a norma, adeguate al servizio e in buono stato di manutenzione, e tali dovranno essere mantenute fino alla scadenza del contratto, fatta salva l'usura dovuta al normale utilizzo.
- 7. Durante il periodo di gestione il Concessionario si impegna a mantenere in buono stato i locali, a non apportare modificazioni, innovazioni o trasformazioni agli stessi nonché agli impianti, alle attrezzature, alle macchine e agli arredi, senza previa autorizzazione del Politecnico di Torino.
- 8. I beni eventualmente forniti dal Concessionario in sede di gara o nel corso della durata contrattuale, derivanti da sostituzioni e/o integrazioni, a seguito di interventi di manutenzione ai macchinari, agli impianti e alle attrezzature presenti presso i locali messi a disposizione dal Concedente, alla scadenza del contratto resteranno di proprietà del Concedente. Il Concessionario dovrà consegnare al Politecnico copia di tutta la documentazione, nonché copia dei relativi manuali di uso e manutenzione.
- 9. Gli interventi su arredi ed attrezzature che impattano sull'aspetto estetico dei locali potranno essere eseguiti solo previo nulla osta del Concedente.

Art. 8 - Durata del contratto

- 1. Il presente contratto ha la durata di 5 (cinque) anni consecutivi decorrenti dalla data di avvio dei servizi secondo il calendario delle attività previsto dal Capitolato.
- 2. La data di conclusione del contratto è uguale per tutte le attività oggetto di affidamento (Lotto 1 e Lotto 2).
- 3. La durata del presente contratto non è prorogabile, salvo quanto previsto all'art. 192, comma 1 del Codice.

Art. 9 - Giorni e orari di erogazione dei servizi

1. Il calendario e gli orari di erogazione dei servizi sono previsti all'art. 16 del Capitolato.

Art. 10 - Tipologia dei servizi e relativa utenza

 Il Concessionario è tenuto ad erogare i servizi oggetto di affidamento nel rispetto delle specifiche tecniche previste dal Capitolato (e relativi allegati) e di quanto proposto nell'ambito della propria offerta. A tal fine, egli dovrà provvedere alle attività necessarie

- all'erogazione dei servizi, indicate a titolo esemplificativo e non esaustivo all'art. 13 del Capitolato.
- 2. L'utenza cui sono rivolti i servizi è composta rispettivamente da:
- <u>Per il ristorante aziendale per il personale del Politecnico di Corso Duca degli Abruzzi 24</u>
 (<u>Lotto 1</u>)
 - dipendenti del Politecnico di Torino: personale docente e personale non docente;
 - eventuali utenti interni ed esterni autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - docenti, personale universitario e lettori anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri;
 - borsisti di enti di ricerca privati, di fondazioni e assimilati e ai partecipanti a convegni, seminari ed attività di studio;
- Per i servizi di gestione Bar di C.so Duca degli Abruzzi 24 attualmente denominato Bar Victoria (Lotto 1), Bar di C.so Duca degli Abruzzi 24 attualmente denominato Bar Denise (Lotto 2), Bar presso il Castello del Valentino Viale Mattioli 39 (Lotto 2), Bar presso la Cittadella Politecnica del design e della mobilità di Corso Settembrini (Lotto 2)
 - dipendenti del Politecnico di Torino: personale docente e personale non docente;
 - eventuali utenti interni ed esterni autorizzati dalla Stazione Appaltante;
 - studenti, italiani e stranieri, iscritti presso il Politecnico di Torino, nonché agli studenti iscritti presso altri Atenei della Regione Piemonte o presso altre Università italiane e straniere che si trovino nei locali del Politecnico di Torino per motivi di studio o partecipazione a programmi di mobilità internazionale;
 - docenti, personale universitario e lettori anche provenienti da altri Atenei italiani e stranieri:
 - borsisti di enti di ricerca privati, di fondazioni e assimilati e ai partecipanti a convegni, seminari ed attività di studio;
 - altri utenti, che per ragioni di studio o lavoro si trovino nella sede del Politecnico di Torino.
- Per il servizio di gestione Bar della Cittadella Politecnica di C.so Castelfidardo 34 attualmente denominato MixTO (Lotto 1)
 - è qualificato come pubblico esercizio, pertanto l'accesso è libero.

Art. 11 – Convenzionamento con soggetti "terzi"

- 1. Il Concessionario ha l'obbligo di sottoscrivere con i soggetti "terzi" indicati agli artt. 9, 90 e 91 del Capitolato apposite convenzioni, al fine di consentire agli studenti in regime di tariffe agevolate previste dall'EDISU Piemonte, al personale delle imprese che erogano servizi o svolgono attività presso le sedi del Politecnico di Torino e al personale delle imprese o dei laboratori di ricerca insediati nel campus, di usufruire dei servizi bar e di ristorazione dallo stesso gestiti.
- 2. Il Concessionario è tenuto a sottoscrivere con EDISU Piemonte la convenzione relativa al Bar presso il Castello del Valentino; Bar presso la sede di Mirafiori e Bar presso la Cittadella

- Politecnica di C.so Castelfidardo 34 (attualmente denominato MixTO). L'obbligo sussiste anche in relazione agli altri esercizi qualora EDISU lo richieda.
- 3. Le convenzioni tra il Concessionario e i soggetti "terzi" dovranno essere autorizzate dal Politecnico di Torino e prevedere le medesime condizioni economiche risultanti dalla procedura di gara.
- 4. La mancata sottoscrizione delle Convenzioni richiamate nel presente articolo per fatto imputabile al Concessionario costituisce causa di risoluzione del contratto.

Art. 12 - Prezzi

- Il Concessionario è tenuto ad applicare i prezzi di listino posti a base di gara (Allegato 11 al Capitolato), che si intendono fissi e invariabili per tutta la durata del contratto, salvo quanto previsto dall'art. 89 del Capitolato in tema di revisione prezzi, In particolare:
 - Per i servizi bar, tavola fredda e tavola calda (Lotti 1 e 2): si applicano i prezzi di listino, non soggetti a ribasso, posti a base di gara.
 - Per il servizio di ristorazione aziendale (Lotto 1): si applicano i prezzi di listino posti a base di gara, al netto del ribasso offerto dal Concessionario.
 - Per i prodotti non inclusi nel listino prezzi si applicano i prezzi a libero mercato.
- 2. Nei prezzi si intendono interamente compensati tutti i servizi, le prestazioni del personale, le forniture e tutto quanto occorre per il funzionamento dei mezzi, le imposte di ogni genere, nessuna esclusa, le spese generali, l'utile e quant'altro possa occorrere al Concessionario per eseguire i servizi in maniera compiuta e a perfetta regola d'arte.

Art. 13 – Riscossione dei corrispettivi

- 1. Il Concessionario riscuote i corrispettivi per i pasti e le consumazioni erogati direttamente dagli utenti con conseguente esonero per il Politecnico di Torino da ogni e qualsiasi responsabilità al riguardo.
- 2. Il pagamento dei pasti e delle consumazioni da parte degli utenti dovrà essere consentito attraverso le modalità indicate all'art. 91 del Capitolato, cui si rinvia.
- 3. Il pagamento mediante ticket deve essere accettato anche nell'ipotesi in cui dovesse cambiare la società emittente dei ticket e/o il valore degli stessi.
- 4. Il Concessionario è dunque tenuto, sin dall'avvio del servizio, a convenzionarsi con la Società che attualmente emette i buoni pasto in uso al Politecnico di Torino, nonché a stipulare tempestivamente ed entro e non oltre cinque giorni lavorativi dalla comunicazione del Politecnico, altra convenzione con la società emittente eventualmente subentrante.
- 5. L'accettazione da parte del Concessionario dei ticket elettronici esonera il Politecnico da qualsiasi responsabilità per contenziosi che potrebbero insorgere tra il Concessionario ed il singolo dipendente o tra il Concessionario e la società erogatrice dei ticket.

6. Il prezzo delle consumazioni o delle singole portate/alimenti del pasto frazionato ovvero del pasto a libera composizione sarà quello esposto dal concorrente nella propria offerta economica.

Art. 14 - Disposizioni generali relative al personale impiegato nel servizio

- 1. Il Concessionario deve disporre di idonee e adeguate risorse umane, in numero e professionalità, atte a garantire l'esecuzione delle attività per il conseguimento dei risultati richiesti dal Concedente, ovvero di un servizio erogato a perfetta regola dell'arte.
- 2. Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario ha comunicato al Concedente l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio, con indicazione del livello di inquadramento, della mansione e del monte ore settimanale di ciascun addetto, a conferma di quanto dichiarato in sede di offerta.
- 3. L'organico indicato è confermato per tutta la durata del contratto, fatta salva l'eventuale integrazione o riduzione nel corso della gestione dei servizi, dovuti all'aumento o diminuzione del numero di pasti e/o di utenti. Tali variazioni, qualora richieste, devono essere necessariamente approvate dalla Stazione Appaltante.
- 4. Tutto il personale deve essere professionalmente qualificato e costantemente aggiornato sulle tecniche di manipolazione, sull'igiene, sulla sicurezza e sulla prevenzione, nel rispetto di quanto previsto dal Contratto Collettivo Nazionale di Lavoro e dalla normativa di riferimento, come previsto al Titolo III del Capitolato, cui si rinvia.
- 5. Il Concessionario, nell'esercizio delle attività inerenti all'oggetto del presente contratto, si impegna ad osservare e a far osservare ai propri collaboratori a qualsiasi titolo, per quanto compatibili con il ruolo e l'attività svolta, gli obblighi di condotta previsti dal "Codice di comportamento del Politecnico di Torino". Nei casi di violazione degli obblighi del Codice, il Committente valuterà l'eventuale risoluzione del contratto in ragione della gravità della violazione commessa e previa contestazione al Concessionario.

Art. 15 – Clausola sociale

- 1. Al fine di promuovere la stabilità occupazionale, nel rispetto dei principi dell'Unione europea e ferma restando la necessaria armonizzazione con l'organizzazione del Concessionario e con le esigenze tecnico-organizzative e di manodopera previste nel presente atto, l'Impresa _______, prima dell'avvio del servizio, ha provveduto ad assorbire nel proprio organico il personale già operante alle dipendenze del gestore uscente e a garantire l'applicazione dei CCNL di settore indicato in offerta, ovvero il CCNL ______. Le condizioni contrattuali applicate dal Concessionario non potranno in alcun caso risultare peggiorative rispetto ai contratti in essere con il gestore uscente.
- 2. Al fine di garantire le pari opportunità generazionali, di genere e di inclusione lavorativa per le persone con disabilità o svantaggiate, il Concessionario si impegna ad adempiere

agli impegni assunti nell'ambito della propria offerta consistenti in

- 3. Prima dell'avvio del servizio, il Concessionario è tenuto a comunicare al Concedente l'elenco del personale impiegato nella gestione del servizio, con indicazione del livello di inquadramento, la mansione e il monte ore settimanale di ciascun addetto, a conferma di quanto dichiarato in sede di offerta.
- 4. Nel corso dell'esecuzione del contratto, il Concessionario è tenuto ad esibire, su richiesta del Concedente, tutta la documentazione comprovante il regolare trattamento retributivo, contributivo e previdenziale dei propri dipendenti impiegati nelle attività oggetto della concessione e, alla scadenza del contratto, a fornire l'elenco del personale dipendente (con esclusione del personale assunto negli ultimi tre mesi di durata contrattuale) effettivamente impiegato nei servizi di cui trattasi, completo di monte ore settimanale per addetto, qualifica, mansione, livello di inquadramento, contratto collettivo applicato, scatti di anzianità.

Art. 16 - Direzione del Servizio

- 1. Il Concessionario, prima dell'avvio del servizio, nomina il Responsabile del Servizio, in possesso di un idoneo livello di responsabilità e autonomia decisionale, cui affidare la direzione complessiva delle attività per il lotto di competenza, in coerenza con quanto indicato in offerta.
- 2. Il Responsabile del Servizio ha compiti di coordinamento ed è il referente/ responsabile nei confronti del Politecnico di Torino e, quindi, ha la delega di rappresentare ad ogni effetto il Concessionario.
- 3. Il Responsabile del Servizio, che non deve svolgere all'interno della commessa un ruolo operativo, ha l'obbligo di reperibilità telefonica senza soluzione di continuità. Egli provvede a garantire il buon andamento del servizio e si occupa di gestire tutti gli aspetti inerenti la gestione ed il coordinamento delle attività previste nella concessione.
- 4. Il Responsabile del Servizio ha come sede di lavoro i locali appartenenti al lotto di competenza al fine di avere una visione completa sull'andamento del servizio; egli deve garantire la presenza settimanale pari a ______ore, come indicato in offerta.
- 5. In caso di assenza o impedimento temporaneo del suddetto Responsabile del Servizio (ferie, malattie, etc.) il Concessionario è tenuto a provvedere alla sua sostituzione con altra persona parimenti qualificata, comunicando al Concedente il nominativo del sostituto, il periodo di sostituzione ed il suo recapito telefonico.
- 6. In caso di impedimento permanente del Responsabile del Servizio, oppure per propri motivi organizzativi, il Concessionario può nominare nel corso della concessione, un nuovo Responsabile del Servizio con equivalenti capacità tecnico-professionali ed esperienza lavorativa, dandone preventiva comunicazione alla Stazione Appaltante e motivando la nuova nomina.

7. La Stazione Appaltante può richiedere la sostituzione del Responsabile del Servizio dandone adeguata motivazione, senza che il Concessionario possa opporre eccezione alcuna, provvedendo alla sostituzione entro 15 giorni naturali dalla richiesta.

Art. 17 - Obblighi normativi generali relativi al piano di autocontrollo

 Il Concessionario, presso ciascuna struttura e sin dall'inizio delle attività, deve implementare il proprio piano di autocontrollo basato sui principi del sistema HACCP (Hazard Analysis and Critical Control Points) e riferito a tutte le differenti fasi in cui sono articolati i differenti servizi oggetto della Concessione.

Art. 18 - Disposizioni generali in materia di sicurezza

- Il Concessionario entro trenta giorni dall'inizio delle attività deve attuare quanto previsto dalle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relativi alla tutela della salute e sicurezza sul lavoro, ai sensi della normativa vigente in materia, D.lgs. 81 del 9 aprile 2008 e successive modificazioni.
- 2. Devono inoltre essere sempre utilizzati dispositivi di protezione individuale (DPI).
- 3. Il Concessionario deve inoltre attuare l'osservanza delle norme derivanti dalle vigenti leggi e decreti relative all'igiene del lavoro, alle assicurazioni contro gli infortuni sul lavoro ed ogni altra disposizione in vigore o che potrà intervenire in corso di esercizio per la tutela materiale dei lavoratori.
- 4. Ulteriori disposizioni in materia di sicurezza non contemplate nel Capitolato (vedi Articoli 67÷70) e/o non previste dal DUVRI sono inserite nella "Convenzione in materia di Prevenzione e Protezione sul luogo di Lavoro" che le Parti si impegnano a sottoscrivere e che costituirà allegato al presente Contratto.

Art. 19 – Obblighi di tracciabilità dei flussi

 Il Concessionario è tenuto ad assumere gli obblighi di tracciabilità dei flussi di cui alla Legge 13 agosto 2010, n. 136, e ss.mm.ii. Il mancato rispetto degli adempimenti individuati dalla presente clausola contrattuale comporta, ai sensi della L. 136/2010 ss.mm.ii., la nullità assoluta del contratto.

Art. 20 – Oneri a carico del Concessionario

- Il Concessionario è tenuto ad attivare, entro giorni 30 (trenta) dalla comunicazione di aggiudicazione, qualora ne fosse sprovvisto, un indirizzo di Posta Elettronica Certificata; quest'ultimo diverrà lo strumento privilegiato con il quale il Committente comunicherà con il Concessionario.
- 2. Il Concessionario è altresì tenuto ad assumere tutti gli oneri previsti al Titolo XVII del Capitolato, cui si rinvia.

3. In particolare, il Concessionario, sin dall'inizio delle attività, è tenuto a farsi carico di tutte le spese, nessuna esclusa, necessarie all'espletamento dei servizi affidati, come richiesto dal Capitolato.

Art. 21 – Oneri a carico del Politecnico di Torino

1. Gli oneri a carico del Politecnico di Torino sono previsti all'art. 100 del Capitolato.

Art. 22 - Penali

- 1. Il Concessionario, nell'esecuzione delle prestazioni previste dal Capitolato, ha l'obbligo di osservare tutte le disposizioni normative vigenti in materia di somministrazione di alimenti e bevande.
- 2. Le attività dovranno essere pienamente e correttamente eseguite nel rigoroso rispetto delle tempistiche e delle modalità indicate dal Capitolato e nell'offerta tecnica presentata dal Concessionario in sede di gara.
- 3. Ove si verifichino inadempienze nell'esecuzione delle prestazioni e degli obblighi contrattuali, saranno applicate dal Politecnico di Torino penali, in relazione alla gravità delle inadempienze riscontrate, a tutela delle norme contenute nel Capitolato.
 La penalità sarà preceduta da regolare contestazione scritta dell'inadempienza, alla quale il Concessionario avrà facoltà di presentare le proprie contro-deduzioni entro otto giorni dalla notifica della contestazione inviata.
- 4. Si procederà al recupero della penalità mediante versamento diretto da parte del Concessionario o in subordine mediante escussione della garanzia definitiva. In tal caso, il Concessionario ha l'obbligo di reintegrare immediatamente la garanzia. Il Concedente può altresì procedere nei confronti del Concessionario alla determinazione dei danni sofferti, agendo nel pieno risarcimento dei danni subiti.
- 5. Per ciascuna inadempienza il Politecnico di Torino si riserva di applicare le penali previste all'art. 83 del Capitolato cui si rinvia.

Art. 23 - Subappalto

1. Si rinvia a quanto previsto all'art. 109 del Capitolato.

Art. 24 - Cessione del contratto

1. È vietata la cessione del contratto sotto qualsiasi forma; ogni atto contrario è nullo.

Art. 25 - Garanzia fideiussoria o cauzione definitiva

 A garanzia degli obblighi contrattuali, il Concessionario ha costituito una cauzione definitiva in favore del Politecnico, mediante polizza n. _______, conservata agli atti dell'Amministrazione, di importo pari a € ______, ridotta ai sensi degli art. 106, comma 6, D.lgs. 36/2023.

- 2. Tale cauzione è vincolata per tutta la durata del presente contratto sino a gestione ultimata e, comunque, sino a quando non sarà stata definita ogni eventuale eccezione o controversia con il Concessionario.
- 3. Nel caso di risoluzione del presente contratto per colpa del Concessionario, il Politecnico di Torino provvederà all'incameramento della garanzia definitiva.
- 4. Qualora l'ammontare della cauzione definitiva dovesse ridursi per effetto dell'applicazione di penali, o per qualsiasi altra causa, il Concessionario dovrà provvedere al reintegro fino a concorrenza del suo ammontare entro il termine di 30 giorni lavorativi dal ricevimento della relativa richiesta effettuata da parte del Politecnico.
- 5. La mancata reintegrazione della garanzia entro il termine previsto comporterà l'applicazione della penale prevista dal capitolato, salvo il diritto del Politecnico di Torino di risolvere il contratto.

Art. 26 - Polizze assicurative

- 1. Il Concessionario è responsabile ai sensi di legge per i danni che possono capitare in relazione al presente affidamento, tenendo manlevato ed indenne il Politecnico per ogni e qualsiasi danno cagionato a persone e cose, siano essi terzi o personale del Concessionario, verificatosi durante l'esecuzione della concessione.
- 2. Il contenuto tecnico delle coperture assicurative è definito dall'art. 102 del Capitolato.
- 3. Il Concessionario dichiara che tutti gli eventuali danni correlati e/o derivanti dalla concessione in uso degli spazi, strumentale all'esecuzione dei servizi ristorativi e dei bar, sono contemplati nell'ambito delle coperture assicurative di cui al precitato articolo del Capitolato.

Art. 27 - Controlli di conformità

1. Al fine di garantire il corretto espletamento del servizio di ristorazione, il Politecnico di Torino, nelle figure del RUP e del Direttore dell'Esecuzione, e il Concessionario provvedono ad effettuare i controlli di merito per verificare la corretta esecuzione delle attività, secondo quanto previsto dal Titolo XIII del Capitolato, cui si rinvia.

Art. 28 - Diffida ad adempiere e risoluzione del contratto

- 1. Nel caso di difformità delle prestazioni oggetto del contratto rispetto a quanto richiesto, il Politecnico di Torino ha la facoltà di rifiutare la prestazione e di intimare di adempiere le prestazioni pattuite, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, fissando un termine perentorio non superiore a 30 giorni entro il quale il Concessionario si deve conformare alle indicazioni ricevute. Trascorso inutilmente il termine stabilito, il contratto è risolto di diritto.
- 2. Nel caso di inadempienze gravi o ripetute, l'Amministrazione ha la facoltà di risolvere il contratto, a mezzo di lettera raccomandata/PEC, con tutte le conseguenze di legge che

- la risoluzione comporta, ivi compresa la facoltà di affidare la concessione a terzi in danno del Concessionario e l'applicazione delle penali già contestate.
- 3. La risoluzione comporta altresì il risarcimento da parte del Concessionario dei maggiori danni subiti dal Politecnico.

Art. 29 - Ipotesi di risoluzione di diritto del contratto

1. Il contratto di concessione è risolto ai sensi e per gli effetti dell'art. 1453 del Codice civile per i casi di inadempimento delle obbligazioni contrattuali, oltre che ai sensi dell'art. 1456 del Codice civile nelle ipotesi previste all'art. 107 del Capitolato, cui si rinvia.

Art. 30 – Rinuncia alla sottoscrizione del contratto

- 1. Qualora il Concessionario non intenda sottoscrivere il contratto, non potrà avanzare alcun diritto di recupero della garanzia provvisoria versata.
- 2. La Stazione Appaltante in tal caso incamererà la cauzione provvisoria e si riserva di richiedere all'aggiudicatario il risarcimento dei danni oltre ad intraprendere qualsiasi altra azione legale atta a tutelare i propri interessi.

Art. 31 - Foro competente

1. Eventuali controversie derivanti dall'interpretazione ed esecuzione del contratto sono di competenza del Foro di Torino.

Art. 32 - Clausola finale

- 1. Il presente Atto costituisce manifestazione integrale della volontà negoziale delle Parti che hanno altresì preso piena conoscenza di tutte le relative clausole, avendone negoziato il contenuto, che dichiarano quindi di approvare specificamente singolarmente nonché nel loro insieme e, comunque, qualunque modifica al presente Atto non potrà aver luogo e non potrà essere provata che mediante atto scritto. L'eventuale invalidità o l'inefficacia di una delle clausole del contratto non comporta l'invalidità o inefficacia del medesimo nel suo complesso.
- 2. Le Parti si impegnano ad esperire ogni iniziativa utile per addivenire ad un'equa e ragionevole composizione dell'eventuale vertenza, prima di adire le vie legali.

Art. 33 - Spese contrattuali, imposte e tasse

- 1. Ai fini fiscali si dichiara che il presente atto, debitamente sottoscritto, è soggetto all'imposta sul valore aggiunto, per cui richiede la registrazione in misura fissa ai sensi degli artt. 5, comma 1 e 40 del D.P.R. 26 aprile 1986, n. 131 e ss.mm.ii.
 - Sono a totale carico del Concessionario tutte le spese e gli oneri, presenti e futuri, anche a carattere fiscale, relativi e conseguenti al presente Atto, nessuno escluso.
 - Il presente contratto è altresì soggetto all'imposta di bollo sin dall'origine. A norma dell'art. 15 D.P.R. del 26 ottobre 1972 n. 642, l'imposta di bollo sul presente Contratto verrà

assolta dal Politecnico di Torino in modalità virtuale sulla base della propria autorizzazione n. 5 del 2012 rilasciata dall'AdE Ufficio Territoriale di Torino 1 dal 01 gennaio 2013, protocollo n 167908/2012.

Art. 34 - Rinvio

 Per tutto quanto non espressamente disciplinato nel presente contratto, si rinvia alle disposizioni del Disciplinare di Gara, del Capitolato Tecnico e dei suoi allegati, dell'Offerta Tecnica, dell'Offerta economica e delle proposte migliorative del Concessionario.

Art. 35 - Documenti allegati

1.	Sono materialmente allegati al presente Contratto i seguenti documenti:
	All. A: Certificato di iscrizione alla Camera di Commercio Industria, Artigianato,
	Agricoltura di (estratto);
	All. B: Offerta Economica del Concessionario;
	All. C: Documento Unico per la valutazione dei rischi da interferenza DUVRI;
	All. D: Planimetrie;
	All. E: Convenzione in materia di prevenzione e protezione sul luogo di lavoro.
	Il presente Atto è stato da me Ufficiale Rogante letto ai comparenti che lo approvano e
	lo sottoscrivono con me Ufficiale Rogante qui di seguito, nelle altre facciate e negli
	allegati sopra elencati.
	Consta di fogli scritti a macchina da persona di mia fiducia dei quali occupa
	facciate intere, parte della fin qui.
	Per il Politecnico di Torino
	Il Direttore Generale
	Dott. Vincenzo Tedesco
	Per il Concessionario
	L'Ufficiale Rogante
	Dott.ssa Nicoletta Fiorio Plà